



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

	и. <u>163</u>		del	2	7 APR. 2016	
Oggetto:	Regolament	e Ciclistica It a o di Disciplina d li Procura Federa C.O.N.I	dei Compone	enti degli	Organi d	i Giustizia e
<u>Esecu</u>	zione:	22				
Conos	scenza:					
Conse	gnata il:	- 2 MAG. 2016				

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I;



A

Deliberazione n.

163

Riunione del

2 7 APR. 2016

-2-

VISTO lo Statuto della Federazione Ciclistica Italiana;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014 e n.1519 del 15 luglio 2014 con le quali sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ed i Principi di Giustizia Sportiva;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1512 dell'11 giugno 2014, n. 1518 del 15 luglio 2014, n. 1532 del 10 febbraio 2015 e n. 1538 del 9 novembre 2015 con le quali è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la nota n.564/16 del 28 gennaio 2016 con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Disciplina dei Componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio di Procura Federale, approvato dal Consiglio Federale con delibera n.12 del 25 gennaio 2016;

VISTA la nota n.2181 del 19 aprile 2016 con la quale l'indicata Federazione ha inviato, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del suddetto Regolamento emendato dal Presidente Federale con delibera n.50 del 18 aprile 2016 conformemente alle osservazioni del CONI;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento di Disciplina dei Componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio di Procura Federale della Federazione Ciclistica Italiana, approvato dal Consiglio Federale con delibera n.12 del 25 gennaio 2016, ed emendato dal Presidente Federale con delibera n.50 del 18 aprile conformemente alle osservazioni del CONI.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI.

Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO

F.to Roberto Fabbricini

IL PRESIDENTE F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

II Responsabile Dott. Antonello de Tullio







ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE Statuti e Regolamenti

Roma, 20 APR. 2016

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: Federazione Ciclistica Italiana: approvazione ai fini sportivi del Regolamento di Disciplina dei Componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio di Procura Federale ai sensi dell'articolo 7 comma 5 lett. I) dello Statuto del CONI.

La Federazione Ciclistica Italiana, con nota n.564/16 del 28 gennaio 2016 e successiva nota n.2181/16 del 19 aprile 2016 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Disciplina degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio di Procura Federale, approvato dal Consiglio Federale con delibera n.12 del 25 gennaio 2016, ed emendato dal Presidente Federale con delibera n.50 del 18 aprile 2016 conformemente alle osservazioni del CONI.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n.15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI. La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto Responsabile di Statuti e Regolamenti dall'Amministratore Delegato di Coni Servizi S.p.A..

Il Responsabile Dott. Antonello de Tullio

IL SEGRETARIO F.to Roberto Fabbricini



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

Regolamento di Disciplina dei Componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio di Procura Federale







Federazione Ciclistica Italiana

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA E DELL'UFFICIO DI PROCURA FEDERALE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento ha ad oggetto, la responsabilità disciplinare dei componenti degli Organi di Giustizia, della Procura federale e le relative sanzioni nonché la procedura per la loro irrogazione.
- 2. La competenza disciplinare della Commissione federale di Garanzia è riferita a:
- a) il Giudice Sportivo Regionale;
- b) il Giudice Sportivo Nazionale;
- c) la Corte Sportiva d'Appello;
- d) il Tribunale Federale, I e Il Sezione;
- e) la Corte Federale d'Appello, I e Il Sezione;
- f) la Procura federale.
- 3. Qualora nell'infrazione concorrano tesserati non appartenenti ad una delle categorie riportate al comma precedente le relative posizioni saranno stralciate e trattate secondo quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia federale.

Art. 2 - Doveri dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale

- 1. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale:
- a) debbono esercitare le funzioni loro attribuite nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia, terzietà, imparzialità, correttezza e diligenza. Essi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni federali in ogni atto o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva e devono comportarsi secondo i principi di lealtà e probità;
- b) non possono rilasciare dichiarazioni in ordine a fatti di possibile rilevanza ai fini della Giustizia sportiva, né in ordine al merito, allo svolgimento o alla definizione di procedimenti davanti agli Organi di Giustizia, anche se diversi da quello di appartenenza, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione. I componenti di organi collegiali non possono dare notizie sulle opinioni che essi stessi o altri membri hanno espresso nel corso delle camere di consiglio;
- c) sono tenuti a comunicare prontamente al presidente o capo dell'organo di appartenenza ovvero al Presidente della Commissione federale di Garanzia le cause originarie o sopravvenute di incompatibilità o di decadenza dall'incarico, previste dalla normativa federale;
- d) debbono astenersi dall'intrattenere con società affiliate o con loro dirigenti o tesserati o con altri soggetti alcun rapporto di tipo economico o rapporti che possano compromettere l'immagine di imparzialità dell'ufficio di appartenenza.





2. Ai componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale si applicano le norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal Regolamento di Giustizia federale. Essi devono dichiarare senza indugio al presidente o capo dell'organo di appartenenza la sussistenza di eventuali cause di astensione.

Art. 3 - Illeciti disciplinari

- 1. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale incorrono in responsabilità disciplinare, oltre che per la violazione dei doveri di cui all'articolo 2, in caso di condotta tale da compromettere il prestigio personale o della Federazione o dell'organo di appartenenza.
- 2. Costituiscono, altresì, motivo di responsabilità disciplinare la grave negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni, sia giudicanti che inquirenti, e comunque il reiterato o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni stesse, anche delegate, nonché l'assenza ingiustificata, per tre volte consecutive, alle adunanze degli Organi giudicanti collegiali.

Art. 4 - Sanzioni

- 1. Agli illeciti disciplinari conseguono le seguenti sanzioni:
- a) richiamo
- b)ammonimento;
- c) censura;
- d) sospensione dalle funzioni da un mese fino a un anno;
- e) destituzione dall'Organo di Giustizia, dalla carica di Procuratore federale e dall'ufficio della Procura federale, in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità.

Art. 5 - Istruttoria

- 1. Il Presidente della Commissione federale di Garanzia, su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei componenti dell'ufficio della Procura federale, dei componenti degli Organi di Giustizia e in tutti i casi in cui ne ravvisi l'opportunità, chiede senza indugio al Procuratore federale di procedere alla necessaria attività istruttoria.
- 2. La segnalazione può avvenire anche dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che sia stato parte in un procedimento degli Organi di Giustizia o soggetto ad istruttoria della Procura federale.







- 3. Nel caso in cui il Procuratore federale proceda all'audizione del componente dell'Organo di Giustizia, quest'ultimo può farsi assistere da persona di propria fiducia.
- 4. Se la segnalazione riguarda il Procuratore federale o un componente dell'ufficio della Procura federale, il Presidente della Commissione federale di Garanzia nomina uno dei suoi componenti, cui affida il compito di procedere all'attività istruttoria.

Art. 6 - Esercizio dell'azione disciplinare

- 1. All'esito dell'attività istruttoria, il Procuratore federale, quando non proponga l'archiviazione, deferisce al giudizio della Commissione federale di Garanzia il componente dell'Organo di Giustizia ritenuto responsabile di violazioni disciplinari formulando le relative incolpazioni.
- 2. Con il deferimento il Procuratore federale trasmette alla Commissione federale di Garanzia gli atti compiuti e la documentazione acquisita durante l'attività istruttoria.
- 3. Il Procuratore federale comunica tempestivamente il deferimento all'incolpato.
- 4. Il Procuratore federale è tenuto a concludere l'istruttoria, con la comunicazione del deferimento o con la richiesta di archiviazione, entro il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante.
- 5. Nel caso di cui al comma 4 dell'articolo precedente, il componente nominato, al termine dell'attività istruttoria, qualora non intenda chiedere l'archiviazione, deferisce il componente dell'ufficio della Procura federale alla Commissione federale di Garanzia, dandone allo stesso comunicazione.

Art. 7 - Procedimento disciplinare

- 1. Il Presidente della Commissione federale di Garanzia, ricevuto il deferimento di cui all'articolo 6 con la prova dell'avvenuta comunicazione, dispone la convocazione dell'incolpato e del Procuratore federale.
- 2. Con l'atto di convocazione viene fissata l'adunanza della Commissione federale di Garanzia per l'audizione dell'incolpato se presente, per l'eventuale espletamento di mezzi istruttori e per la discussione. L'adunanza non può tenersi prima di dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione informa l'incolpato della facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti depositati presso la segreteria della Commissione federale di Garanzia nonché della facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia.
- 3. Il Presidente della Commissione federale di Garanzia può disporre la sospensione provvisoria dell'incolpato dall'esercizio delle funzioni per il periodo di durata del procedimento disciplinare.
- 4. Il procedimento disciplinare si estingue se non si conclude entro sei mesi dalla comunicazione del deferimento. Tale termine è sospeso in caso di rinvio dell'adunanza di discussione per legittimo impedimento dell'incolpato, per la durata dell'impedimento.



5. Nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo precedente, il Presidente della Commissione federale di Garanzia fissa l'udienza di comparizione, disponendo la convocazione dell'incolpato e del componente istruttore.

Art. 8 - Conclusione del procedimento disciplinare

- 1. All'esito dell'adunanza di discussione, la Commissione federale di Garanzia, valutata la completezza dell'istruttoria, delibera sull'azione disciplinare, dichiarando esclusa la sussistenza dell'addebito ovvero irrogando una delle sanzioni di cui all'articolo 4. La Commissione stabilisce la specie e la misura delle sanzioni tenendo conto della gravità dei fatti commessi, desunta dalla loro natura nonché dalle circostanze che li hanno accompagnati e della eventuale recidiva.
- 2. La Commissione federale di Garanzia, formata da 5 componenti, decide con la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
- 3. La motivazione della decisione è depositata presso la Segreteria della Commissione entro quindici giorni dalla deliberazione.
- 4. Il procedimento disciplinare si estingue qualora anteriormente all'adunanza di discussione l'incolpato presenti irrevocabili dimissioni dall'incarico e dichiari di rinunciare anche per il futuro ad ogni altro incarico nell'ambito della Federazione.
- 5. Avverso le decisioni della Commissione federale di Garanzia può essere proposto ricorso presso il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

Art. 9 - Archiviazione

- 1. Il Procuratore federale, quando ritiene che la segnalazione di un fatto di eventuale rilievo disciplinare sia manifestamente infondata ovvero quando gli accertamenti abbiano avuto esito negativo, propone alla Commissione federale di Garanzia motivata richiesta di archiviazione.
- 2. Con la richiesta di archiviazione il Procuratore federale trasmette alla Commissione federale di Garanzia gli atti compiuti e la documentazione acquisita durante l'attività istruttoria.
- 3. Sulla richiesta di archiviazione la Commissione federale di Garanzia può:
- a) accogliere la richiesta di archiviazione;
- b) chiedere l'espletamento di ulteriori accertamenti al Procuratore federale, il quale, all'esito, adotta il deferimento di cui all'articolo 6 o formula nuova richiesta di archiviazione;

1



- c) su disposizione del Presidente, nominare uno dei propri componenti affinché svolga l'istruttoria in sostituzione del Procuratore federale. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dalla nomina del componente incaricato dell'istruttoria.
- 4. Nel caso di cui alla lettera b) del comma precedente, il termine previsto dall'articolo 6 comma 4 è prorogato di due mesi.
- 5. Nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 5, il componente incaricato propone richiesta di archiviazione, trasmettendo gli atti compiuti e la documentazione acquisita; sulla richiesta di archiviazione la Commissione federale di Garanzia provvede secondo i precedenti commi 3 e 4.

Art. 10 - Comunicazioni

- 1. Il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare è comunicato agli interessati, compresi i soggetti di cui all'art 5,comma 2., al Presidente federale, al dirigente dell'Organo di Giustizia di appartenenza e al Procuratore federale.
- 2. Quello conclusivo del procedimento disciplinare a carico del Procuratore federale o di un componente dell'ufficio della Procura federale è comunicato agli interessati, compresi i soggetti di cui all'art 5, comma 2 e al Presidente federale.
- 3. Copia del provvedimento rimane custodita agli atti della Segreteria della Commissione federale di Garanzia.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore successivamente all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.